

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

n. 1069/2009. Occorre quindi modificare di conseguenza l'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 142/2011.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, lettera d) e l'articolo 40, lettere b), d) e f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Lana e peli ottenuti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto vanno dichiarati come materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n) del regolamento.

(2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ai sensi di tale direttiva⁽²⁾, elenca tra l'altro le norme di attuazione per l'immissione sul mercato di lana e peli.

(3) Lana e peli asciutti non trattati, imballati in modo sicuro, non presentano un rischio di diffusione di malattie, purché essi siano inoltrati direttamente a un impianto di produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua operazioni intermedie in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni. È perciò opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di esentare gli operatori che svolgono attività di trasporto di lana e peli non trattati direttamente all'impianto dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)

(4) La lettera B del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce il punto finale per lana e peli.

(5) L'articolo 8.5.35 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)⁽³⁾ prevede un elenco di procedure per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica in lana e peli di ruminanti per uso industriale.

(6) Pertanto, gli attuali trattamenti per l'immissione sul mercato all'interno dell'UE, nonché per le importazioni da paesi terzi, di lana e peli di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 vanno integrati da procedure riconosciute a livello internazionale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica in lana e peli di ruminanti per uso industriale.

(7) Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di accettare qualsiasi altro metodo atto a garantire che non permangano rischi inaccettabili dopo il trattamento di lana e peli compreso il metodo del lavaggio industriale, che è diverso dalle norme UIE.

(8) Lana e peli non trattati di ruminanti destinati all'industria tessile non presentano un rischio inaccettabile per la salute degli animali, a condizione che siano ottenuti da ruminanti allevati nei paesi o nelle regioni che figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽⁴⁾ e autorizzati a importare nell'Unione carni fresche di ruminanti non soggetti a garanzie supplementari A e F ivi menzionate.

(9) Inoltre, il paese terzo o la sua regione da cui provengono lana e peli deve essere indenne da afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali di specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e dei caprini in conformità ai criteri

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽³⁾ [Http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmlfile=chapitre_1.8.5.htm](http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmlfile=chapitre_1.8.5.htm)

⁽⁴⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

